



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/17 DEL 29.07.2022

Oggetto: Contributi destinati al settore sportivo regionale. Individuazione degli indirizzi per l'erogazione dei contributi destinati a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna. Euro 300.000, missione 06, programma 01, titolo 1. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 10, comma 1, lett. b). **Esercizio finanziario 2022.**

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la proposta n. 109296 del 2022, ricorda che la legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, all'art. 10 comma 1, lett. b), ha disposto che "Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario a favore del settore sportivo regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, [...] la spesa per la concessione di contributi alle associazioni e alle società sportive per l'espletamento della propria attività in ragione di: [...] b) euro 300.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1)".

L'Assessore richiama, in proposito, la deliberazione della Giunta regionale n. 13/57 del 15 aprile 2022, approvata, in via definitiva, con la deliberazione n. 18/11 del 10 giugno 2022, con la quale la Giunta regionale, preso atto che il contributo di euro 300.000, a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna, rappresentano aiuti di Stato, ha dato mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per la predisposizione degli adempimenti connessi alla notifica dell'aiuto di Stato.

L'Assessore prosegue, precisando che, prima di procedere alla citata notifica dell'aiuto, è necessario che la Giunta regionale definisca gli indirizzi che il programma di attuazione per l'annualità 2022 deve riportare, indirizzi che siano riconducibili alle funzioni istituzionali assegnate all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dalla legge regionale n. 1 del 7.1.1977 e dalla legge regionale n. 17 del 17.5.1999.

A tal proposito, l'Assessore richiama le finalità attribuite alla Regione dall'art. 1 della legge regionale n. 17 del 17 maggio 1999, in particolare:

1. la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società;



2. la Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, si ispira ai principali atti internazionali e comunitari in materia di sport ed in particolare alla Carta Europea dello Sport approvata dalla 7^a Conferenza dei Ministri Europei dello Sport nel 1992 a Rodi;
3. la Regione:
 - 3.1 concorre alla realizzazione e alla gestione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio;
 - 3.2 favorisce l'attività delle federazioni sportive, degli enti di promozione riconosciuti dal C. O.N.I., nonché dei sodalizi sportivi ad essi affiliati mediante la concessione di contributi destinati all'acquisto di attrezzature sportive;
 - 3.3 promuove la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, l'organizzazione in Sardegna di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti e dei sodalizi isolani alle attività e manifestazioni sportive che trovino svolgimento totale o parziale in territorio extra regionale;
 - 3.4 attua adeguati interventi di sostegno a favore degli operatori sportivi le cui attività ed iniziative di livello nazionale ed internazionale concorrano alla diffusione della conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;
 - 3.5 promuove la formazione e l'aggiornamento di dirigenti, tecnici e animatori sportivi;
 - 3.6 attiva le necessarie azioni di supporto finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive, nel rispetto della vigente normativa;
 - 3.7 favorisce la ricerca scientifica sullo sport.

Nell'alveo delle finalità individuate dalla richiamata legge regionale n. 17 del 17.5.1999, l'intervento contributivo previsto della L.R. n. 3 del 9 marzo 2022, all'art. 10, comma 1, lett. b), nel perseguire e garantire la funzione sociale dello sport, la diffusione e la promozione della pratica sportiva, quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società, intende sostenere l'attività delle società sportive (di calcio a undici) che militano in Lega pro, nel corso della stagioni sportive afferenti all'anno di competenza del contributo, e dunque:

- favorire l'attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale promuovendo corretti stili di vita in tutte le fasce di età;
- promuovere, attraverso la pratica sportiva, un percorso di sostegno ai giovani e un'opportunità



- di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;
- incoraggiare lo svolgimento dell'attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie vulnerabili;
 - supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio;
 - favorire l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
 - favorire la formazione;
 - promuovere la realizzazione di eventi sportivo-culturali e altre attività culturali;
 - favorire attività ed educazione culturale e artistica.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone, pertanto, che il programma di attuazione debba essere finalizzato agli indirizzi sopra delineati e debba, ulteriormente, essere conforme al disposto del Regolamento GBER (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in particolare per quanto attiene le disposizioni degli articoli 29, 31, 51 (residenti) e 53 (lett. D ed E), per alcune categorie di aiuti.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA

- di individuare gli indirizzi, come enunciati nelle premesse, che dovranno essere contenuti nei programmi di attuazione proposti dai beneficiari del provvedimento normativo di cui alla legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 10, comma 1, lett. b);
- di dare mandato al Servizio competente in materia di Sport per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi e contabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/17
DEL 29.07.2022

Giovanna Medde

Alessandra Zedda